



*Regione Puglia* **CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**  
Atti Consiglio n. 236/A V Legislatura

D.D.L. N.38 DEL 4/11/1994

"Disciplina delle funzioni amministrative attribuite  
alla Regione in materia di commercio su aree pubbli  
che (L.28 marzo 1991, n.112)".

# REGIONE PUGLIA

ASSESSORATO I.C.A. - SETTORE COMMERCIO  
Ufficio mercati ingrosso ed att. deleg.

OGGETTO: D.D.L.

"Disciplina delle funzioni amministrative attribuite alla Regione in materia di commercio su aree pubbliche (L.28 marzo 1991, n.112).-

## R E L A Z I O N E

La presente legge detta disposizioni per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di commercio su aree pubbliche attribuite alla Regione dalla legge 28 marzo 1991, n.112 e dal relativo regolamento di esecuzione, emanato con decreto del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato n.248 del 4 giugno 1993, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.171 del 23.07.1993.

Le nuove disposizioni, abrogando la legge 19 maggio 1976, n.398, conservano ai Comuni la competenza al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche in concessione pluriennale, utilizzate quotidianamente dagli stessi operatori durante tutta la settimana (mercati giornalieri); mentre attribuiscono alle regioni la competenza al rilascio di autorizzazioni per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche in concessione pluriennale, utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (mercati periodici) ovvero su qualsiasi area, purchè in forma itinerante.

Le attribuzioni regionali comprendono :

- a) la conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge n.398/76 in una delle tipologie previste dalla l. n.112/91;
- b) il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art.1, comma 2 lett.b) e c) della L. n.112/91;
- c) l'aggiunta e la sostituzione di tabelle merceologiche;
- d) la voltura del titolo autorizzativo nel caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda;
- e) la sospensione e la revoca del titolo autorizzativo, la decadenza e la revoca della concessione del posteggio.

La nuova legge, mentre per certi versi introduce peculiari novità, come la eliminazione della figura del commerciante ambulante e la introduzione della nuova di "operatore al dettaglio su aree pubbliche" equiparandolo al commerciante a posto fisso, nonchè la validità dell'autorizzazione a tutto il territorio regionale o la concessione del posteggio di durata decennale, dall'altro accentra alle regioni tutte le competenze che finora sono state

%



# REGIONE PUGLIA

3

- 2 -

svolte dai Comuni, creando gravi danni per gli aspiranti operatori a causa degli enormi ritardi accumulatisi e nello stesso tempo gravi disfunzioni per le regioni dal momento che queste ultime non possono organizzarsi adeguatamente per far fronte alle diverse esigenze.

Occorre anche precisare che il lungo periodo di tempo intercorso tra la data di entrata in vigore della legge e quella di pubblicazione del regolamento di esecuzione ha fatto accumulare, presso tutte le regioni o presso gli stessi Comuni, migliaia di richieste che non sarà possibile smaltire con tempestività, almeno, fino a quando i Comuni non avranno provveduto, ove possibile, alla programmazione del commercio su aree pubbliche, in considerazione del fatto che la buona riuscita della legge e quindi la razionalizzazione e la riorganizzazione del comparto è basata principalmente sulla nuova programmazione comunale delle aree.

Devesi anche ribadire che subito dopo l'entrata in vigore della nuova legge si sono tenuti diversi incontri interregionali ed è apparso subito chiaro il principio di dover delegare le competenze medesime ai comuni dal momento che è impensabile di poter organizzare e gestire, a livello regionale, i posteggi di centinaia di mercati periodici che si svolgono quotidianamente nell'ambito di ciascuna regione.

Infatti, alcune regioni hanno già emanato le proprie leggi di delega ai Comuni.

Con la presente legge vengono impartite disposizioni per l'esercizio delle funzioni delegate ai Comuni.

Passando ad esaminare l'articolato si deve senz'altro dire gli articoli 1), 2), 3) e 4) non fanno altro che indicare le finalità, le funzioni di competenza della Regione e l'elenco delle competenze attribuite alla Regione e delegate ai Comuni.

Particolare importanza rivestono gli articoli:

- 5 : afferente la conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge n.398/76;
- 6 : che detta precise disposizioni per la individuazione e la pubblicazione dei posteggi disponibili nei mercati periodici, la formulazione di apposite graduatorie comunali, l'autorizzazione alla occupazione dei posteggi e la concessione degli stessi;
- 7 : anche questo articolo disciplina nei minimi particolari il rilascio da parte dei Comuni delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività in forma itinerante previo parere favorevole della apposita commissione regionale.



# REGIONE PUGLIA

L.

- 3 -

L'art.8 stabilisce che eventuali aggiunte di tabelle merceologiche o la sostituzione delle stesse in autorizzazioni preesistenti potranno avvenire solamente dopo il completamento delle conversioni e ciò ai fini di una migliore razionalità ed organizzazione dei mercati.

L'art.9 individua i casi di eventuali revoche e decadenze dalla concessione dei posteggi, mentre l'art.10 elenca gli enti cui vanno comunicati il rilascio di nuove autorizzazioni.

Gli art.11 e 12 riguardano le funzioni di vigilanza, potere sostitutivo e ricorsi.

Particolare importanza riveste l'art.13, che ribadisce le priorità stabilite dalla normativa statale e prevede la regolarizzazione della concessione di posteggi per quei Comuni ove in passato il problema non era stato affrontato anche se, di fatto, i posteggi medesimi sono stati occupati per diversi anni dagli stessi operatori.

L'art. 14, infine, concerne le tasse di concessione regionale per il rilascio di nuove autorizzazioni e per il rinnovo annuale delle stesse, oltre alla maggiorazione nella misura del 100% prevista dalla L.R. 11 gennaio 1994, n.1.

E' stato previsto che i due terzi della tassa di rilascio sia versata ai Comuni a titolo di copertura finanziaria per l'esercizio delle funzioni delegate.

*Deputato  
M. M. M.*

*[G. G. G.]*



# REGIONE PUGLIA <sup>5.</sup>

ASSESSORATO INDUSTRIA COMMERCIO ARTIGIANATO

SETTORE - COMMERCIO

DISEGNO di LEGGE

"Disciplina delle funzioni attribuite alla Regione in materia di  
commercio su aree pubbliche (L.26 marzo 1991, n.112).



# REGIONE PUGLIA

6.

Art. 1

Finalità

La regione Puglia con la presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni amministrative attribuite dalla legge 28 marzo 1991, n.112 e dal relativo regolamento di esecuzione emanato con decreto 4 giugno 1993, n.248, in conformità di quanto disposto dall'art.118, ultimo comma, della costituzione.

*Fotente  
Puglia*

*A*

*M*

# REGIONE PUGLIA


## ART. 2

### Funzioni della regione

- 1) Il consiglio regionale, su proposta della giunta, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge provvede a:
  - a) fissare i criteri programmatori anche numerici previsti dall'art. 2, comma 3, previo ricevimento delle indicazioni dei comuni di cui all'articolo 3, comma 5, della legge 112/91.
  - b) emanare gli indirizzi regionali previsti dall'art.3, comma 12, sentita la commissione di cui all'art.4, comma 3, della legge.



*Felice  
Munno*





# REGIONE PUGLIA

## ART. 3

### Commissioni

- 1) Il presidente della giunta regionale nomina, con proprio decreto, le commissioni a livello provinciale e la commissione regionale per il commercio su aree pubbliche, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 28 marzo 1991, n.112, entro i termini e con le modalità stabilite dal decreto ministeriale 4 giugno 1993, n.248.
- 2) Le commissioni di cui al comma 1 sono nominate ugualmente qualora siano pervenute le designazioni di almeno due terzi dei componenti, salva l'integrazione con le successive designazioni.
- 3) La commissione regionale è sentita per il rilascio delle autorizzazioni di cui all'articolo 1 comma 2, lettera c) della legge, nel rispetto dei criteri programmatici, anche numerici, fissati dalla regione, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, nonché ~~per~~ gli indirizzi regionali previsti dall'articolo 3, comma 12, della legge.
- 4) Ai componenti della commissione regionale competono il gettone di presenza, le indennità di missione e rimborso spese di viaggio previsti dalla L.R. 12 agosto 1981, n.45 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni.
- 5) L'Assessore pro-tempore al ramo provvede ad indicare il rappresentante della regione, competente per materia, che presiede ~~la~~ commissione regionale. Inoltre, individua un unico criterio per la scelta degli esperti dei problemi della distribuzione nelle commissioni a livello provinciale e nella commissione regionale, in osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 14 del D.M. 4 giugno 1993, n.248.

*Handwritten signature*

*Handwritten mark*

*Handwritten mark*



# REGIONE PUGLIA

## ART. 4

### Funzioni delegate ai Comuni

1) I comuni sono delegati ad esercitare le funzioni concernenti:

a) la conversione delle autorizzazioni di cui all'abrogata legge 19 maggio 1976, n.398, in una delle tipologie previste dalla legge 28 marzo 1991, n.112;

b) il rilascio delle autorizzazioni, anche stagionali, per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art.1, comma 2, lett.b) della legge 28 marzo 1991, n.112;

c) l'aggiunzione e la sostituzione delle tabelle merceologiche;

d) la voltura del titolo autorizzativo per il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda di cui all'art.1, comma 2, lettera b) e c)

e) la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, la decadenza dalla concessione del posteggio e la revoca della concessione del posteggio.

*giuffrè  
P. P. P.  
Munido*

*21*

*[Handwritten signature]*



# REGIONE PUGLIA

19.

## Art.5

Conversione dell'autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976, n.398

- 1) La conversione della autorizzazione di cui alla legge 19 maggio 1976 n.398 è effettuata:
  - a) dal comune ove viene esercitata l'attività per le autorizzazioni di competenza comunale di cui all'art. 2, comma 2, della legge;
  - b) dal comune di residenza dell'operatore per le autorizzazioni di competenza regionale di cui all'art.2, commi 3e4, della legge;
  - c) dal comune, a scelta dell'operatore, qualora l'autorizzazione, in forma itinerante, da convertire sia stata rilasciata da comuni appartenenti ad altre regioni con validità nella regione Puglia;
  - d) dal comune, a scelta dell'operatore, nel quale sia concessionario almeno di un posteggio, qualora l'autorizzazione sia stata rilasciata da comuni appartenenti ad altre regioni con validità nella regione Puglia.
  
- 2) L'operatore deve fornire al comune di cui al precedente comma entro i termini e con le modalità previsti dall'art.19 del D.M. 4 giugno 1993, n.248:
  - a) copia autenticata del titolo autorizzativo da convertire;
  - b) copia del titolo concessorio del posteggio o una dichiarazione rilasciata dal comune, sede di posteggio ovvero dichiarazione sostitutiva di notorietà prevista dalla legge 15/68 dalla quale risultino i posteggi di cui è concessionario con la chiara indicazione della ubicazione del mercato, della localizzazione e delle dimensioni dei posteggi occupati e della giornata di svolgimento del mercato.
  
- 3) I sindaci, entro sessanta giorni dalla ricezione dei titoli citati al precedente punto 2, rilasciano la nuova autorizzazione riportante l'annotazione di tutti i posteggi di cui ciascun operatore è concessionario o l'autorizzazione di cui all'art.1, comma 2, lett.c), inviandone copia alla regione.



# REGIONE PUGLIA

11

## Art. 6

Rilascio di autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art.1, comma 2, lett.b)

1 - I comuni, entro 60 (sessanta) giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, successivamente, almeno entro il 31 dicembre di ogni anno, comunicano alla Regione la superficie disponibile delle aree di cui all'art.1, comma 2, lett.b), della legge n.112/91, l'ubicazione del mercato, la localizzazione e la dimensione dei posteggi con la indicazione delle aree riservata agli agricoltori.

2 - La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore al ramo, almeno con cadenza annuale, approva apposito bando riportante le superfici disponibili di posteggi di cui al precedente comma, distinte per comuni, disponendone la pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

3 - La domanda tesa ad ottenere l'autorizzazione per la occupazione del posteggio di cui all'art.1, comma 2, lett.b), della legge, completa di dati e notizie previsti dagli art.2 e 3, comma 5, del D.M. n.248/93 e con la precisa indicazione dei posteggi di cui ciascun operatore sia eventualmente già concessionario, deve essere presentata al Comune ove si intende ottenere il posteggio indicato nel bando regionale.

4 - Il comune esamina le domande di cui al precedente comma secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dalla data di spedizione della raccomandata.

Nel caso di più domande aventi la stessa data ha titolo di priorità il richiedente con maggiore anzianità di iscrizione al r.e.c. (registro esercenti commercio) e nel caso di parità il più anziano di età, fatto salvo quanto previsto dall'art.24, comma 9, lett.b) del regolamento di esecuzione.

Ciascun operatore può essere concessionario di non oltre 7 (sette) posteggi settimanali, sia che riflettono mercati settimanali e sia mercati quindicinali, e, di conseguenza, il Comune, ai fini della formulazione della graduatoria, deve escludere gli operatori già titolari del numero massimo di posteggi dandone apposita comunicazione all'interessato;

5 - Il Comune appronta la graduatoria e comunica l'assegnazione dei posteggi ai richiedenti, fino alla copertura di quelli disponibili, compresi nel bando regionale. Gli assegnatari di posteggio, entro 20 (venti) giorni dalla ricezione dell'avviso, devono far pervenire, a mezzo raccomandata, al Comune medesimo la dichiarazione di accettazione del posteggio, pena la decadenza dal diritto. Il Comune, concessionario di posteggio, deve darne notizia al Comune di cui al precedente art.5, comma primo, che, previo accertamento dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti disposizioni, annota sull'autorizzazione il posteggio concesso.



# REGIONE PUGLIA

12.

6 - Qualora si tratti di nuovo operatore viene rilasciata contestualmente dal Comune indicato al precedente art.5, comma primo, l'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'art.1, comma 2, lett.b), della legge in uno con la annotazione del posteggio.

7 - Copia della graduatoria e delle autorizzazioni rilasciate con l'indicazione dei posteggi assegnati sono trasmesse dai Comuni interessati alla Regione al fine dell'aggiornamento dei posteggi disponibili.

8 - Si intendono annullate le domande intese ad ottenere il rilascio della autorizzazione per la occupazione dei posteggi inviate ai Comuni della Regione od alla Regione stessa, qualora alla data di entrata in vigore della presente legge non fossero state già accolte.



# REGIONE PUGLIA

13.

## Art.7

Rilascio autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art.1, comma 2, lett.c) : in forma itinerante.

1 - La domanda, tesa ad ottenere l'autorizzazione per esercitare l'attività di cui all'art.1, comma 2, lett.c), della legge, completa di dati e notizie di cui all'art. 2 del D.M. n.248/93, deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente e per conoscenza alla Regione Puglia - Assessorato Industria, Commercio e Artigianato - Settore Commercio.

Coloro che risiedono in altre regioni possono presentare la domanda medesima ad un Comune della Puglia a scelta dell'interessato.

2 - Il Comune esegue l'istruttoria e richiede apposito parere al Settore Commercio della regione.

3 - Il competente ufficio regionale raccoglie mensilmente le richieste e le sottopone al parere della commissione regionale di cui al precedente art.3, comma 3.

4 - Acquisito il parere favorevole di cui al precedente comma l'Assessorato al ramo lo trasmette ai comuni interessati, che, previo accertamento dei requisiti soggettivi, rilasciano la relativa autorizzazione dandone comunicazione agli enti previsti dal successivo art.10.

5 - In fase di prima applicazione della presente legge, le domande di cui al primo comma, presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del D.M. n.248/93, devono essere esaminate tenendo conto della data originaria della domanda inviata ai Comuni e alla Regione ovvero della data di assunzione al protocollo del Comune o della Regione, fatto salvo quanto previsto dall'art.24, comma quinto, del regolamento di esecuzione.

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*



# REGIONE PUGLIA

14.

## ART. 8

Aggiunzione e sostituzione delle tabelle merceologiche

Le domande intese ad ottenere l'aggiunzione o la sostituzione di tabelle merceologiche devono essere esaminate dopo l'avvenuta conversione dell'autorizzazione di cui alla legge 19.5.1976, n.398.



# REGIONE PUGLIA

15.

## Art.9

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche e decadenza dalla concessione del posteggio.

- 1) Il Comune che ha rilasciato l'autorizzazione provvede:
  - a) alla revoca dell'autorizzazione stessa nei casi previsti dall'art.5 della legge 112/91;
  - b) alla sospensione ed alla revoca conseguenti alle violazioni previste dall'articolo 6 della legge 112/91;
- 2) L'avvenuta decadenza dalla concessione del posteggio deve essere comunicata al Comune che ha rilasciato l'autorizzazione.
- 3) la decadenza dalla concessione del posteggio in un determinato mercato non comporta automaticamente la revoca dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività negli altri mercati di cui l'operatore è titolare di altri posteggi.

*[Handwritten signature]*  
M. M. M.

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



# REGIONE PUGLIA

16

## Art. 10

Comunicazione alla regione ed agli enti interessati;

1 - I comuni danno notizia alla regione, alla camera di commercio competenti per territorio ed ai comuni interessati, entro 30 giorni, dell'adozione dei seguenti provvedimenti :

- a) conversione del titolo autorizzativo;
- b) rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, commi 3 e 4 della legge 112/91, nonché della aggiunta o sostituzione di tabelle merceologiche;
- c) concessione del posteggio;
- d) revoca dell'autorizzazione;
- e) decadenza dalla concessione del posteggio di cui all'articolo 3, comma 9, della legge 112/91;
- f) cessazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui alla legge 112/91.

2 - La medesima comunicazione deve essere fatta al questore territorialmente competente, secondo le modalità e termini previsti dall'articolo 8 della legge 12 agosto 1993, n.310.

*[Handwritten signature]*  
Murolo

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



# REGIONE PUGLIA

17.

## ART. 11

### Vigilanza e potere sostitutivo

La funzione di vigilanza spetta alla Giunta regionale e per essa al competente Ufficio del Settore Commercio dell'Assessorato all'industria, al commercio ed all'artigianato.

L'ufficio commercio effettua tra l'altro, particolari controlli sulle graduatorie approntate dai Comuni e sulle autorizzazioni rilasciate dagli stessi.

Nei casi di accertata inerzia o ingiustificato ritardo per ciò che attiene agli atti obbligatori relativi alle funzioni amministrative delegate, la Giunta regionale nomina un commissario per l'adozione dei necessari provvedimenti, che si avvale delle strutture dei Comuni delegati.

Con la legge di riordino degli Uffici regionali è istituito presso il Settore Commercio dell'Assessorato all'Industria, al Commercio e all'Artigianato il servizio commercio su aree pubbliche .

*Handwritten signature: G. Fi. Murolo*

*Handwritten mark: #*

*Handwritten signature*



# REGIONE PUGLIA

48.

Art. 12

Ricorsi

Avverso i provvedimenti adottati dai Comuni è ammesso ricorso al Presidente della Giunta regionale entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla loro adozione.

Qualora entro 60 giorni dalla presentazione del ricorso non sia intervenuta la decisione del Presidente della Giunta Regionale il ricorso si intende respinto.



# REGIONE PUGLIA

19

## Art. 13

### Norme transitorie

1 - L'autorizzazione di cui all'art.24, commi 5, 6, 7 e 8, deve essere rilasciata in via prioritaria dai Comuni.

2 - Fino al 31 dicembre 1994, possono essere rilasciate non oltre 500 (cinquecento) autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche di cui all'art.1, comma 2, lett.c), in forma itinerante.

Uguale numero di autorizzazioni potrà essere rilasciato anche per gli anni successivi, se la Regione non avrà provveduto a fissare i criteri programmatici anche numerici di cui al precedente art.2, comma 1 della presente legge;

3 - Devono essere altresì rilasciate, in via prioritaria, le autorizzazioni per subingresso di cui all'art.16 del regolamento di esecuzione.

4 - I comuni che, alla data di entrata in vigore della legge n.112/91 non abbiano provveduto alla emissione degli atti di concessione dei posteggi nei mercati esistenti e regolarmente occupati da operatori prima della entrata in vigore della stessa legge, possono provvedere nel rispetto delle disposizioni di cui al successivo comma e dandone immediata comunicazione alla Regione.

5 - Entro 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nel bollettino ufficiale della Regione, i comuni possono procedere alla attribuzione definitiva (concessione decennale) dei posteggi di mercato quando si siano verificate le seguenti condizioni :

a) il posteggio sia stato frequentato regolarmente dallo stesso operatore per un periodo ininterrotto non inferiore ad un anno prima della data di entrata in vigore della legge n.112.

b) la frequenza deve essere attestata dal regolare pagamento della occupazione del suolo pubblico o da analogha documentazione in possesso del Comune.



## ART. 14

### Tasse concessioni e copertura finanziaria

1. Le tasse di concessione per il rilascio e per il rinnovo delle autorizzazioni previste dalla presente legge sono stabilite dall'art.11 del D.L. 29 aprile 1994, n.260, e successive modifiche ed integrazioni, nella seguente misura:

- tassa rilascio L.150.000; - tassa annuale L.75.000.

2. Alla copertura finanziaria delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate, i Comuni provvedono con la riscossione della tassa di rilascio delle rispettive autorizzazioni in ragione di due terzi, mentre l'ulteriore terzo deve essere versato alla Regione unitamente all'importo di maggiorazione prevista dal successivo comma quarto.

3. La tassa annuale deve essere versata entro il 31 gennaio di ogni anno direttamente alla Regione sul c.c. n.28.77.06 intestato a: Regione Puglia - Sezione tesoreria - Bari. Il rinnovo annuale è dimostrato allegando le ricevute di versamento alle relative autorizzazioni.

4. Deve essere ugualmente versata alla Regione la maggiorazione del 100% (cento per cento) sulle tasse previste dal precedente primo comma, come prescrive la L.r.11 gennaio 1994, n.1.



# REGIONE PUGLIA

217

Art. 15

## Disposizioni finali

1 - La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2 - La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Puglia.

*Sp. F. Li  
Munich*

*Sp. F. Li*

**CONSIGLIO REGIONALE PUGLIA**

Trasmesso alla IV Commissione

Consiliare il 7.11.96